



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
**Commissione di valutazione delle richieste di iscrizione
al registro nazionale delle varietà da conservazione**
(art. 2-bis Legge 06/04/2007 n° 46 e s.m.i.)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA CON DECRETO ASSESSORIALE n. 82/GAB del 2 dicembre 2016 e MODIFICATA CON DECRETO ASSESSORIALE n. 37/GAB del 9 maggio 2018

Art. 1

La Commissione, ai sensi del comma 1 art. 2 delle Disposizioni Applicative dei Decreti Legislativi 29 ottobre 2009 n. 149 e 30 dicembre 2010 n. 267 (DD.MM. rispettivamente 17 dicembre 2010 e 18 settembre 2012), per quanto concerne le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, ha lo scopo di esaminare ed esprimere un parere sulle istanze presentate da Enti Pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende tendenti ad ottenere l'iscrizione nella sezione "Varietà da conservazione" del Registro Nazionale delle Varietà.

Art. 2

1. La Presidenza, ai sensi dell'art. 1 del D.A. n. 37 del 9 maggio 2018, è assunta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura o da un suo diretto delegato.

La Commissione, ai sensi del D.A. n. 37/GAB del 9 maggio 2018, risulta così composta:

- Dott. Carmelo Frittitta, Presidente di Commissione, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura pro tempore o di un suo diretto delegato;
- Dott. Rosario D'Anna, Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con competenze fitosanitarie;
- D.ssa Claudia Miceli, rappresentante del CREA-DC;
- Dott. Paolo Guarnaccia, esperto in materia di agro-biodiversità;
- Prof. Dario Giambalvo, esperto in materia di coltivazioni erbacee;

- Prof. Umberto Anastasi, esperto in materia di coltivazioni erbacee;
 - Prof. Gaetano Amato, esperto in materia di produzione sementiera;
 - Sig. Sebastiano Blangiforti, rappresentante della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
 - Dott. Giuseppe Russo, rappresentante del Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore” o, in sostituzione allo stesso, il Dott. Bernardo Messina;
 - Sig. Francesco Giocondo, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, per svolgere compiti di segreteria, coadiuvato dal dott. Alessandro Zuccarello, istruttore direttivo del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
2. Al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ai sensi dell’art. 3 del D.A. n. 37/GAB del 9 maggio 2018, sono demandate le attività di coordinamento delle attività derivanti dal disposto dei Decreti Legislativi.

Art. 3

1. Il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura trasmette alla Segreteria della Commissione le richieste pervenute. Tali istanze, se complete dal punto di vista documentale, saranno considerate dalla Segreteria della Commissione ammissibili e sottoposte alla successiva valutazione per l’emissione del prescritto parere. Qualora risultino incomplete, la Segreteria è incaricata di richiedere d’ufficio l’integrazione della documentazione, indicando un termine perentorio di 20 giorni entro il quale far pervenire quanto richiesto. Il mancato rispetto dei termini comporta l’archiviazione della pratica con contestuale comunicazione all’interessato.
2. La Commissione si riunisce a seguito del ricevimento delle richieste, complete di documentazione, per la valutazione delle stesse, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 1, art.5 dei Decreti 17 dicembre 2010 e 18 settembre 2012.
3. La Commissione può altresì essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, per motivate esigenze.
4. L’avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno 5 giorni prima della riunione, deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo di svolgimento e degli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. La Commissione si riunisce a Palermo presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura; sarà tuttavia possibile convocare la Commissione anche in località diverse per motivate esigenze. La seduta della commissione sarà considerata validamente costituita se si raggiunge la presenza almeno

della metà dei componenti. Si considera altresì ammissibile, anche ai fini della validità della seduta, la possibilità di organizzare le riunioni attraverso l'utilizzo di videoconferenza.

6. I componenti della Commissione che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dall'incarico e devono essere sostituiti con appositi provvedimenti.

Art. 4

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario direttivo dipendente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, il quale redige i verbali delle sedute e ne cura la loro conservazione, coadiuvato dall'istruttore direttivo che curerà anche l'archiviazione informatica della documentazione.

Art. 5

1. La richiesta di iscrizione deve essere presentata, sia in formato cartaceo che in formato digitale, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il tramite dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e dovrà riportare tutte le informazioni indicate al comma 2 art. 2 dei Decreti 17 dicembre 2010 e 18 settembre 2012.
2. La Commissione, di norma, tratta le istanze in ordine di numero di repertorio in ingresso sebbene, in fase di valutazione tecnica ed al fine di rendere più efficiente il processo di valutazione, si può prevedere la trattazione in raggruppamenti omogenei di varietà.
3. La Commissione, valutata la necessità, potrà richiedere ai soggetti che presentano l'istanza informazioni e/o integrazioni documentali.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il parere del Presidente.
5. A seguito di parere deliberato la Commissione inoltra gli atti al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. Quest'ultimo trasmette il parere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per i successivi adempimenti, informando contestualmente il richiedente.
6. Di ciascuna seduta della Commissione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a seguito dell'approvazione da parte dei componenti. Di norma sarà redatto al termine della seduta; qualora ciò non fosse possibile verrà inviato ai componenti della Commissione via e-mail; gli stessi potranno avanzare entro 5 giorni dall'invio osservazioni, modifiche o integrazioni. In questo caso il verbale verrà definito sulla base delle eventuali proposte e rinviato via e-mail ai componenti la Commissione che, con stesso mezzo, ne daranno l'approvazione.

Art. 6

1. Per la trattazione delle istanze o di specifici argomenti inerenti possono essere costituiti sottogruppi di lavoro.
2. I componenti dei sottogruppi di lavoro vengono individuati dalla Commissione al proprio interno, fra i membri particolarmente competenti a trattare specifiche problematiche. I sottogruppi di lavoro individuano a loro volta un coordinatore. Le risultanze conseguite dai sottogruppi di lavoro verranno approvate, su proposta degli stessi, in sede di lavoro della Commissione.
3. La Commissione si riserva la possibilità di prevedere incontri con richiedenti e/o con esperti.

Art. 7

La commissione, esitata positivamente una istanza, affida il campione di sementi ad uno o più Enti individuati per la sua conservazione, prevedendo la trascrizione di quanto affidato su apposito registro istituito.

Art. 8

Per assolvere ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, i componenti, sia interni che esterni all'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art.4 del D.A. n. 37/GAB del 9 maggio 2018, espletano la propria attività senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

1. I componenti la Commissione sono tenuti a comunicare al Presidente le situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità che comportino l'obbligo di astensione dall'esame e/o dall'espressione del parere nel caso in cui il conflitto si attualizzi in possibili decisioni o attività che il componente è chiamato ad adottare o compiere. La comunicazione potrà avvenire attraverso apposita dichiarazione rilasciata a norma di legge o attraverso una dichiarazione resa durante la seduta della Commissione ed inserita a verbale.
2. Qualora il Presidente riscontri incompatibilità personale rispetto all'argomento trattato, lo stesso fornisce al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura apposita dichiarazione nella quale dichiara la propria astensione in merito all'argomento trattato; in tale caso la presidenza è assunta dal suo delegato.

Art. 10

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione collegiale dei componenti la Commissione, assunta nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti.